



Comunicazioni ufficiali UFSC

n. 140.2 del 1° maggio 2009

Certificato di stato civile nubile/celibe

Certificato di stato civile nubile/celibe

L'Ufficio federale dello stato civile emana, in virtù dell'articolo 84 capoverso 3 lettera a dell'ordinanza sullo stato civile (OSC), le seguenti comunicazioni ufficiali aventi carattere di istruzione.

Contenuto

1	Situazione iniziale _____	3
2	Enunciato del problema _____	3
3	Soluzione _____	3
4	Entrata in vigore e carattere di istruzione _____	4

1 Situazione iniziale

Alla cifra 3.5 capoverso 2 delle direttive UFSC n. 10.08.10.01 del 1° ottobre 2008 «Registrazione di persone straniere nel registro dello stato civile, Matrimonio e unione domestica registrata» viene stabilito:

«Se la persona interessata, in base alle informazioni rilasciate, non è mai stata coniugata e non ha mai vissuto in un'unione domestica registrata, la conferma dell'ufficio dello stato civile rilasciata in relazione con la dichiarazione giusta l'articolo 98 capoverso 3 CC e l'articolo 5 capoverso 3 LUD è sufficiente anche per la documentazione dello stato civile in occasione della registrazione nel registro dello stato civile».

Gerarchicamente tale disposizione figura sotto il numero 3 «Casi speciali», sistematicamente dopo il numero 3.1 «In generale». Si tratta pertanto di un caso eccezionale, che non mette in dubbio il principio di cui al numero 2.3 punto 5 (gerarchicamente figurante sotto il n. 2, «Documentazione dei dati sullo stato civile»). Questo significa che al momento della procedura preparatoria al matrimonio o della procedura preliminare alla registrazione dell'unione domestica **è possibile derogare alla richiesta di presentare un certificato di stato civile nubile/celibe soltanto in casi eccezionali** (se questo manifestamente non è possibile). **In tutti gli altri casi la presentazione di un certificato di stato civile nubile/celibe è d'obbligo.**

2 Enunciato del problema

Alcuni Cantoni sembrano fare dell'eccezione la regola. La presente comunicazione si propone di armonizzare la prassi dei Cantoni garantendo così un'attendibilità certa del diritto.

3 Soluzione

Vale il **principio secondo cui occorre presentare documenti sullo stato civile attuale** (n. 2.3 cifra 5 delle direttive UFSC n. 10.08.10.01 del 1° ottobre 2008, «Registrazione di persone straniere nel registro dello stato civile, Matrimonio e unione domestica registrata»). **Soltanto in casi eccezionali è possibile derogare alla richiesta di presentare un certificato di stato civile nubile/celibe** (n. 3.5 cpv. 2 delle direttive UFSC).

4 Entrata in vigore e carattere di istruzione

Le presenti comunicazioni ufficiali entrano **immediatamente in vigore**. Hanno **carattere di istruzione** (art. 84 cpv. 3 lett. a OSC).

UFFICIO FEDERALE DELLO STATO CIVILE UFSC

Mario Massa